

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)2122

Vol. 1973/0383

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 2122 def.

Bruxelles, 12 dicembre 1973

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione delle decisioni n. 1/74,
2/74, 3/74 e 4/74 della Commissione Mista istituita
dall'Accordo CEE-Austria sull'applicazione della
normativa in materia di transito comunitario

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(73) 2122 def.

RELAZIONE

La Commissione Mista istituita dall'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario (1) adotterà il 1° gennaio 1974, con procedura scritta, quattro decisioni portanti emendamenti a detto Accordo e alle sue appendici, tenuto conto dell'ampiamiento della Comunità nonché delle modifiche della normativa in materia di transito comunitario intervenute dopo la firma dell'Accordo. I testi di queste decisioni saranno praticamente identici ai testi delle decisioni n. 1/73, 2/73, 3/73 e 4/73 adottate il 4 dicembre 1973 dalla Commissione mista CEE-Svizzera.

L'esecuzione di queste decisioni deve essere assicurata nella Comunità.

Tale è l'oggetto del presente regolamento, la cui entrata in vigore dovrebbe essere la più vicina possibile al 1° gennaio 1974, conformemente agli impegni presi dalla Comunità nei confronti dell'altra parte contraente l'Accordo.

PROPOSTA DI

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
relativo all'applicazione delle decisioni n° 1/74,
2/74, 3/74 e 4/74 della Commissione Mista
istituita dall'Accordo CEE-Austria sull'applica-
zione della normativa in materia di transito
comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 16 dell'Accordo fra la Comunità economica europea
e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transi-
to comunitario, firmato a Bruxelles il 30 novembre 1972 (1), conferisce alla
Commissione Mista istituita da questo Accordo il potere di adottare, mediante de-
cisioni, alcuni emendamenti a detto Accordo ed alle sue appendici;

considerando che la Commissione Mista ha adottato il 1° gennaio 1973 gli emenda-
menti alle appendici dell'Accordo resi necessari dalle modifiche della normativa
in materia di transito comunitario, intervenute dopo la firma dell'Accordo, così
come gli emendamenti dell'Accordo resi necessari dall'ampiamiento delle Comunità;
che questi emendamenti fanno l'oggetti delle decisioni n° 1/74, 2/74, 3/74 e 4/74;

considerando che è necessario prendere le misure atte all'esecuzione delle decisioni
sopracitate;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

.../...

(1) G.U. n. L 294 del 29.12.1972, p. 86

Articolo primo

Le decisioni n. 1/74, 2/74, 3/74 e 4/74 della Commissione Mista istituita dall'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, allegate al presente regolamento, sono applicabili nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

portante emendamento all'Accordo a seguito dell'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

LA COMMISSIONE MISTA,

visto l'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario firmato a Bruxelles il 30 novembre 1972, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, lettera b)

considerando che a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, è necessario poter distinguere, sino a quando i dazi doganali non saranno stati eliminati negli scambi intracomunitari, le merci aventi ottenuto la qualifica di merci comunitarie nella Comunità nella sua composizione originaria da quelle che l'hanno ottenuta in un nuovo Stato membro;

considerando che per i suddetti motivi si è rivelato necessario istituire documenti di transito comunitario interno paralleli ai documenti già esistenti e caratterizzati dalle sigle T3 e T3L, nonché fissare altre disposizioni particolari concernenti l'applicazione della normativa relativa al transito comunitario ;

considerando che, per conseguenza, è necessario adattare l'Accordo,

DECIDE :

.../...

Articolo unico

Il protocollo addizionale che figura in allegato è accluso all'Accordo concluso fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Questo protocollo forma parte integrante dell'Accordo.

I Segretari

[H. DIEZLER K. FUCHS]

Fatto a Bruxelles, il [1^o gennaio 1974]

Per la Commissione mista

Il Presidente

[K. PINGEL]

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

riguardante talune particolari modalità d'applicazione dell'Accordo
rese necessarie dall'adesione alle Comunità europee del Regno
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagne e
landa del Nord

Articolo 1

Ai fini del presente protocollo si intende :

- a) per "Stati membri originari" il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi;
- b) per "nuovi Stati membri" il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 2

Sotto riserva delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 del presente protocollo, le disposizioni dell'Accordo che fanno espresso riferimento a formulari, dichiarazioni e documenti T2 o T2L sono applicabili altresì a formulari, dichiarazioni e documenti T3 o T3L.

Articolo 3

Il rilascio, da parte di un ufficio di partenza austriaco di un documento T3 o T3L è subordinato alla presentazione di documenti T3 o T3L.

Articolo 4

- 1. I formulari T3 e T3bis devono essere conformi ai modelli che figurano rispettivamente nell'allegato A e nell'allegato B, salvo per quanto concerne il contenuto delle caselle riservate agli usi nazionali.

.../...

2. Il retto di ciascun formulario è munito di due diagonali di colore rosso che vanno dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. La larghezza di dette diagonali è di circa 2 mm e l'intervallo che le separa varia dai 6 ai 7 mm.

Articolo 5

Il formulario T3L deve essere conforme al modello che figura nell'allegato C. Il retto del formulario è munito di due diagonali di colore rosso che vanno dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. La larghezza di dette diagonali è di circa 2 mm e l'intervallo che le separa varia dai 6 ai 7 mm.

Articolo 6

1. Quando si applicano le disposizioni del regolamento che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie (appendice VIII),
 - la lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionali compilato per merci accettate al trasporto dall'amministrazione delle ferrovie di uno Stato membro originario vale quale documento T2, quando non sia munito della sigla T1 o T3;
 - la lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionali compilato per merci accettate al trasporto dall'amministrazione delle ferrovie di un nuovo Stato membro vale quale documento T3, quando non sia munito della sigla T1 o T2, quest'ultima autenticata dall'ufficio di partenza.
2. Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'Accordo, è necessario apporre la sigla T3 per merci arrivate in Austria con la copertura di
 - un documento T3 ,
 - una lettera di vettura internazionale o di un bollettino di spedizione colli espressi internazionali quando esso vale quale documento T3, o
 - un documento T3L.

3

TRANSITO COMUNITARIO
INTERNO

1 Garanzia

C.E. E.F. E.G. E.C.

ALLEGATO A

Numero di registrazione statale

Dichiarazione di spedizione

ESEMPLARE PER L'UFFICIO
DI PARTENZA

1

Consultare le note prima di compilare la dichiarazione

Ufficio di partenza

Ulegati

Documento rilasciato il
N.

Regime doganale precedente

4 Numero
di liste
T 3 bis

Timbro

Firma

DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE:

rappresentato da

si impegna a ripresentare, tal quali ed entro il tempo fissato, le merci descritte qui di seguito all'ufficio

di destinazione di

A _____, il _____

firma _____

Destinatario

25 Paese di destinazione

Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

Uffici di pas-
aggio previsti
(e paesi)Uffici di pas-
aggio effettivi
(e paesi)

50

Logo

Modo di trasporto CT

Identità del veicolo

C

Nazionalità Bandiera

51 Paese di prima
provenienzaArata nella
comunitàArato/
subbordo

subbordo

subbordo/
subbordosubbordo/
subbordo52 Paese di prima
destinazione

3

TRANSITO COMUNITARIO
INTERNO

C.E. E.F. E.G. E.C.

1 Garanzia

Numero di registrazione statistica

Dichiarazione di spedizione

ESEMPLARE PER L'UFFICIO
DI DESTINAZIONE

2

Consultare le note prima di compilare la dichiarazione

Ufficio di partenza

Documento rilasciato il
N.

Timbro

Firma

me doganale precedente

4 Numero
di liste
T 3 bis

CHIARAZIONE DI SPEDIZIONE:

presentato da

impegna a ripresentare, tal quali ed entro il tempo fissato, le merci descritte qui di seguito all'uffi

destinazione di

il

firma

1 Destinatario

25 Paese di destinazione

quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

quantità, natura, marche e numeri dei colli

Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

luci di pas-
gio previsti
(e paesi)luci di pas-
gio effettivi
(e paesi)

50

Luogo

Modo di trasporto

CT

Identità del veicolo

C

Nazionalità/Bandiera

51 Paese di ultima
provenienzaata nella
unitàcol/
bordo

bordo

bordo/
bordota/ia
ta52 Paese di prima
destinazione

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA

Risultato del controllo:

Sigilli apposti:

Termine (data limite):

Osservazioni:

A _____, il _____

Timbro

60 TRASBORDI E INCIDENTI DURANTE IL TRASPORTO

RAPPORTO DEI FATTI E DELLE MISURE ADOTTATE (1)

VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

(1) Devono essere indicati, in particolare, il nome e l'indirizzo del nuovo trasportatore.

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE

Data d'arrivo:

Controllo dei sigilli:

Osservazioni:

A _____, il _____

Timbro

(Spazio riservato all'ufficio di destinazione)

(Spazio riservato ad usi diversi)

3

TRANSITO COMUNITARIO
INTERNO

1 Garanzia

C.E. E.F. E.G. E.C.

Numero di registrazione statale

Dichiarazione di spedizione

ESEMPLARE PER IL RINVIO

3

Consultare le note prima di compilare la dichiarazione

Ufficio di partenza

Documento rilasciato il
N.

Timbro

Firma

Allegati

Regime doganale precedente

4 Numero
di liste
T 3 bis

DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE:

rappresentato da

si impegna a rappresentare, tal quali ed entro il tempo fissato, le merci descritte qui di seguito all'ufficio

di destinazione di

A _____, il _____

firma _____

1 Destinatario

25 Paese di destinazione

Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

Uffici di pas-
saggio previsti
(e paesi)Uffici di pas-
saggio effettivi
(e paesi)

50

Luogo

Modo di trasporto

CT

Identità del veicolo

C

Nazionalità/Bandiera

51 Paese di ultima
provenienzaStrada nella
comunitàAereo/
sibordo

sibord

Aereo/
sibordoAereo/
sibordo52 Paese di prima
destinazione

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE

Data d'arrivo:

Controllo dei sigilli:

Osservazioni:

A _____, il _____

Timbro e

Rinviato all'ufficio di partenza, dopo allibramento al n.

(Spazio riservato ad usi diversi)

3

TRANSITO COMUNITARIO
INTERNO

C.E. E.F. E.G. E.C.

1 Garanzia

Numero di registrazione statistica

Dichiarazione di spedizione

ESEMPLARE PER LA STATISTICA

4

Consultare le note prima di compilare la dichiarazione

Ufficio di partenza

Documento rilasciato il
N.

Timbro

Firma

Allegati

Regime doganale precedente

4 Numero
di liste
T 3 bis

DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE:

rappresentato da

si impegna a ripresentare, tal quali ed entro il tempo fissato, le merci descritte qui di seguito all'ufficio

di destinazione di

A _____, il _____

firma

1 Destinatario

25 Paese di destinazione

Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

6 Uffici di pas-
saggio previsti
(e paesi)

6 Uffici di pas-
saggio effettivi
(e paesi)

50

Luogo

Modo di trasporto CT

Identità del veicolo

C

Nazionalità/Bandiera

51 Paese di ultima
provenienza

Ingresso nella
Comunità

Carico/
trasbordo

trasbordo

trasbordo/
scoperto

uscita dalla
Comunità

52 Paese di prima,
destinazione

T3 BIS

TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

C.E. E.F. E.G. E.C.

ALLEGATO B

UFFICIO DI PARTENZA

Lista allegata al documento T3 rilasciato il

n.

ESEMPLARE PER L'UFFICIO
DI PARTENZA

1

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

(Riservato ai fini delle statistiche nazionali)

A _____, il _____

Firma del dichiarante

T3 BIS

TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

C.E. E.F. E.G. E.C.

UFFICIO DI PARTENZA

Lista allegata al documento T3 rilasciato il

n.

ESEMPLARE PER L'UFFICIO
DI DESTINAZIONE

2

Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

A _____ il _____

Firma del dichiarante

T3 BIS

TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

C.E. E.F. E.G. E.C.

UFFICIO DI PARTENZA

Lista allegata al documento T3 rilasciato il

n.

ESEMPLARE PER IL RINVIO

3

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

A _____, il _____

Firma del dichiarante

3 BIS

C.E. E.F. E.G. E.C.

TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

UFFICIO DI PARTENZA

Lista allegata al documento T 3 rilasciato il
n.

ESEMPLARE PER LA STATISTICA

4

Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

A _____, il _____

Firma del dichiarante

T31

DOCUMENTO DI
TRANSITO COMUNITARIO INTER-
NO RILASCIATO PER GIUSTIFI-
CARE IL CARATTERE COMUNITA-
RIO DELLE MERCI

C.E. E.F. E.G. E.C.

ALLEGATO C

A 000000

Vedi le note a tergo

10 DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO:

rappresentato da

dichiara che le merci sottodescritte sono delle merci comunitarie

A _____, il _____

Firma

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

36 Peso lordo

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

36 Peso lordo

VISTO DELLA DOGANA

Si attesta la conformità della presente dichiarazione

Bolletta d'esportazione: Mod. _____ N. _____ del _____ 19

Dogana di: _____

Osservazioni: _____

Timbro
della
Dogana

Il _____ 19

(Firma)

RICHIESTA DI CONTROLLO DEL PRESENTE DOCUMENTO T3L

Il sottoscritto, funzionario doganale, sollecita il controllo dell'autenticità del presente documento nonché della conformità delle indicazioni in esso risultanti.



A....., il..... 19.....

(Firma)

ESITO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto, funzionario doganale, ha permesso di constatare che il presente documento

1. E' stato regolarmente rilasciato dalla Dogana indicata e che i dati contenutivi sono esatti (1).
2. Non risponde alle condizioni d'autenticità e di regolarità richieste (vedi i rilievi che si allegano) (1).



A....., il..... 19.....

(Firma)

(1) Cancellare la menzione non necessaria.

I. Regole da osservare per il rilascio del documento T3L

A. Uno stesso documento T3L può essere redatto soltanto per merci caritate su un solo mezzo di trasporto per essere avviate dallo stesso ufficio di partenza verso lo stesso ufficio di destinazione.

B. Il documento T3L può essere utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci alle quali si riferisce soltanto quando queste merci sono trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro Stato membro.

Sono considerate come trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro Stato membro:

- a) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un paese non membro;
- b) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento del territorio di uno o più paesi non membri, a condizione che l'attraversamento di tali paesi si effettui sulla base di un documento di trasporto unico avente origine in uno Stato membro.

C. Il formulario deve essere riempito in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche che vi devono essere apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo se è il caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e accettata dalle autorità doganali.

D. Soltanto le rubriche seguenti devono essere riempite:

1. Quando le merci sono trasportate in regime TIR, in regime TIF o in quello relativo al Manifesto renano o formano oggetto di un carnet ECS o ATA, nella rubrica 1 del formulario dovrà figurare la menzione „TIR“, „TIF“, „Manifesto rena-

no“, „ECS“ o „ATA“ secondo i casi, seguita dalla data del rilascio e dal numero del documento relativo al regime utilizzato.

10. Indicare il cognome e il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'interessato nonché eventualmente, del rappresentante.

Quando la firma è apposta da un procuratore, il cognome di questi è indicato a stampatello.

30. Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetto o, all'occorrenza „alla rinfusa“.

31. Le merci sono indicate secondo la loro denominazione usuale e commerciale o secondo la loro denominazione tariffaria.

36. Si tratta del peso quale risulta dai documenti commerciali relativi alla spedizione. Il peso deve essere espresso in chilogrammi. Si intende per peso lordo il peso complessivo della merce e di tutti i suoi imballaggi. Sono considerati come imballaggi tutti i recipienti, esterni ed interni, condizionamenti, involucri e supporti, esclusi gli strumenti di trasporto, in particolare i „containers“, nonché i copertoni, gli attrezzi e il materiale necessario al trasporto.

II. Presentazione del documento T3L alla Dogana

Il documento T3L deve essere presentato all'ufficio doganale nel quale le merci formano oggetto di una dichiarazione al fine di assegnare ad un regime doganale diverso da quello sotto il quale esse sono arrivate.

Quando le merci sono state trasportate per via marittima, per via aerea o a mezzi di condutture, il documento T3L è presentato all'ufficio doganale dove viene loro assegnato un regime doganale.

PROGETTO

DECISIONE N° 2/74 DELLA COMMISSIONE MISTA

portante emendamento alle appendici dell'Accordo

LA COMMISSIONE MISTA

visto l'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria
sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, firmato a Bruxelles il 30 novembre 1972, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando che la normativa in materia di transito comunitario è stata modificata dall'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati nonché dai diversi regolamenti del Consiglio e della Commissione ;

considerando che le suddette disposizioni interesseranno altresì il traffico di merci con l'Austria e che, di conseguenza, esse dovranno essere prese in considerazione nel quadro dell'Accordo ; che per questo motivo, è necessario modificare le appendici di detto Accordo,

DECIDE :

Articolo 1

Le appendici dell'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario sono modificate come segue :

1. Appendice I

Regolamento relativo al transito comunitario

a) Sostituire la nota a piè di pagina con il seguente testo :

"1. Modificato dai regolamenti (CEE) n. 1079/71 del 25.5.1971,
(CEE) n. 2719/72 del 19.12.1972,
(CEE) n. 2720/72 del 19.12.1972

nonché dall'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del 22.1.1972"

b) I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1 sono sostituiti dal testo seguente :

"2. Circolano vincolate alla procedura del transito comunitario esterno :

- a) le merci che non soddisfano alle condizioni stabilite agli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
- b) le merci che, pur soddisfacendo alle condizioni stabilite agli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzione all'esportazione verso paesi terzi nel quadro della politica agricola comune,
- c) le merci contemplate dal Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio che non sono in libera pratica nella Comunità conformemente a detto Trattato.

.../...

3. Circolano, vincolate alla procedura del transito comunitario interna, quando sono soggette a misure doganali, fiscali, economiche o statistiche, o a qualsiasi altra misura relativa agli scambi :
- a) le merci che soddisfano alle condizioni stabilite agli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, qui di seguito denominate "merci comunitarie", ad eccezione di quelle previste al paragrafo 2, lettera b),
 - b) le merci contemplate dal Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che sono in libera pratica nella Comunità conformemente a detto Trattato".
- c) La lettera d) dell'articolo 11 è sostituita dal testo seguente :
- "d) per "ufficio di passaggio" :
- l'ufficio doganale d'entrata situato in uno Stato membro diverso da quello di partenza,
 - nonché l'ufficio doganale d'uscita dalla Comunità, quando la spedizione lascia il territorio della Comunità durante l'operazione di transito comunitario via una frontiera tra uno Stato membro ed un paese terzo".
- d) La lettera g) dell'articolo 11 è sostituita dal testo seguente :
- "g) per "frontiera interna" :
- la frontiera comune a due Stati membri.
- Si ritiene che varchino una frontiera interna le merci imbarcate in un porto marittimo di uno Stato membro e sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro, nella misura in cui la traversata in mare sia effettuata a titolo di trasporto unico.
- Non si ritiene che varchino una frontiera interna le merci provenienti da paesi terzi per via marittima e trasbordate in un porto marittimo di uno Stato membro per essere sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro".

e) Dopo il paragrafo 2 dell'articolo 41, è aggiunto un paragrafo 3 così redatto :

"[3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle merci che varcano una frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera g), secondo comma.]"

f) L'articolo 44 è sostituito dal testo seguente :

"Articolo 44

[1. In deroga all'articolo 4, le merci il cui trasporto comporta il passaggio di una frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera g), secondo comma, possono non essere sottoposte al regime del transito comunitario prima di varcare detta frontiera.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano :

- quando le merci sono soggette a misure comunitarie che comportano il controllo della loro utilizzazione o destinazione oppure
- quando il trasporto deve aver termine in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato il porto di sbarco, a meno che il trasporto al di là di tale porto non debba essere effettuato, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, sotto il regime del "Manifesto renano.]

3. Qualora le merci siano state sottoposte al regime del transito comunitario prima di varcare la frontiera interna, l'effetto di tale regime è sospeso durante la traversata in altro mare.

4. Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci per via marittima".

g) All'articolo 47, dopo le parole "... in virtù delle disposizioni dell'articolo 44", sono eliminate le seguenti parole :

"paragrafo 1, secondo comma".

.../...

h) L'articolo 52 è sostituito dal testo seguente :

"Articolo 52

Finchè il Consiglio non avrà fissato, su proposta della Commissione, le disposizioni relative all'uniformazione della statistica del transito :

- a) l'ufficio di partenza trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di partenza, è competente per le statistiche del commercio estero, un esemplare del documento T1 o T2 conforme all'esemplare rinviatogli dall'ufficio di destinazione ; quest'ultimo esemplare deve contenere tutti i dati necessari per la rilevazione statistica dell'operazione di transito comunitario in tutti gli Stati membri interessati da questa ;
- b) l'ufficio di destinazione trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di destinazione, è competente per le statistiche del commercio estero, un esemplare del documento T1 o T2 conforme all'esemplare che conserva ; quest'ultimo deve contenere tutti i dati necessari per la rilevazione statistica dell'operazione di transito comunitario in tutti gli Stati membri interessati da questa ;
- c) il servizio competente per le statistiche del commercio estero nello Stato membro di partenza trasmette immediatamente ai servizi competenti per le statistiche del commercio estero negli Stati membri interessati dall'operazione di transito comunitario, escluso lo Stato membro di destinazione - i dati contenuti nell'esemplare del documento T1 o T2 trasmessogli conformemente alle disposizioni della lettera a).7"

i) L'articolo 58 è sostituito dal seguente testo :

"Articolo 58

1. Sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 le disposizioni necessarie :

- a) per l'applicazione degli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 32, 34, 35, 41, 45, 55 e 60,

.../...

- b) per l'adattamento del regime del transito comunitario ai fini dell'applicazione di talune misure comunitarie che comportano il controllo dell'utilizzazione o destinazione delle merci che ne formano oggetto,
 - c) per semplificare le formalità inerenti alle procedure di transito comunitario, in particolare interno, per adattarle alle esigenze proprie a determinate merci,
 - d) per prorogare la durata dei periodi alla cui espirazione non saranno più applicabili le disposizioni transitorie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 41 paragrafo 2 e all'articolo 55 ; tale durata non può superare il doppio dei periodi previsti dai suddetti articoli.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato. Il Presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del Comitato.
- b) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è parvenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione.]"

2. Appendice II

Regolamento relativo ai modelli delle dichiarazioni di transito comunitario.

a) Sostituire la nota a piè di pagina con il seguente testo :

"(1) Modificato dal regolamento (CEE) n. 595/71 del 22.3.1971, nonché dall'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del 22.1.1972."

b) Nell'allegato I l'intestazione del formulario è completata con le sigle "EC" e "EF".

3. Appendice III

Regolamento relativo alle modalità di funzionamento del sistema, di garanzia forfettaria di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 542/69 relativo al transito comunitario.

a) Sostituire la nota a piè di pagina con il testo seguente :

"(1) Modificato dai regolamenti (CEE) n. 2570/69 del 22.12.1969, (CEE) n. 1031/70 del 1.6.1970 nonché dall'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del 22.1.1972."

b) Nell'allegato II l'intestazione del formulario è completata con le sigle "EC" e "EF".

4. Appendice IV

Regolamento relativo all'informazione degli interessati circa lo svolgimento delle operazioni di transito comunitario.

a) Nel titolo dell'appendice, dopo le parole "..... del 19 novembre 1969" e prima della linea, inserire : "(1)".

.../...

b) E' inserita la seguente nota a piè di pagina :

"(1) Modificato dall'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del 22.1.1972."

c) Nell'allegato l'intestazione del formulario è completata dalle sigle "EC" e "EF".

d) Nel titolo dello stesso formulario sono aggiunte le parole :

"RESEIPT"

"ANKOMSTBEVIS"

5. Appendice V

Regolamento relativo al documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci.

a) Sostituire la nota a piè di pagina con il seguente testo :

"(1) Modificato dai regolamenti (CEE) n. 595/71 del 22.3.1971,
(CEE) n. 690/73 del 9.3.1973

nonché dall'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati".

b) All'articolo 5, paragrafo 3, dopo le parole : "Achteraf afgegeven" sono aggiunte le seguenti indicazioni :

"ISSUED RETROACTIVELY"

"UDSTEDT EFTERFØLGENDE".

c) Alla fine dell'articolo 8 è inserito il seguente comma :

"Per l'applicazione del comma precedente, si ritiene non abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità le merci imbarcate in un porto marittimo di uno Stato membro per essere sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro, nella misura in cui la traversata in mare sia effettuata a titolo di trasporto unico".

.../...

- d) Nell'allegato, l'intestazione del formulario è completata con le sigle "EC" e "EF".

6. Appendice VI

Regolamento relativo ai modelli degli avvisi di passaggio previsti nell'ambito del regime del transito comunitario.

- a) Nel titolo dell'appendice, dopo le parole "..... del 19 novembre 1969" e prima della linea, inserire "(1)".

- b) E' inserita la seguente nota a piè di pagina :

"(1) modificato dall'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati del 22.1.1962".

- c) Nell'allegato l'intestazione del formulario è completata con le sigle "EC" e "EF".

- d) Nel titolo dello stesso formulario sono aggiunte le parole :

"TRANSIT ADVICE NOTE".

"GRAENSEOVERGANGSATTEST".

7. Appendice VII

Regolamento che stabilisce l'elenco delle compagnie aeree alle quali si applica l'esonero della garanzia nel quadro del regime del transito comunitario.

- a) Sostituire la nota a piè di pagina con il seguente testo :

"(1) elenco rinnovato dal regolamento (CEE) n. 2625/73 del 26.9.1973
....."

.../...

- b) L'elenco che figura in allegato all'appendice è sostituito dall'elenco allegato alla presente decisione.

8. Appendice VIII

Regolamento che semplifica le procedure del transito comunitario per merci trasportate dalle ferrovie.

- a) Nel titolo dell'appendice, dopo le parole "..... del 11 febbraio 1971" e prima della linea, inserire : "(1)".
- b) E' iscritta la seguente nota a piè di pagina :
- "(1) Modificato dall'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del 22.1.1972".
- c) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente :

"Articolo 5

"Le amministrazioni delle ferrovie faranno in modo che i trasporti effettuati sotto il regime del transito comunitario siano caratterizzati dall'utilizzazione di etichette recanti la seguente indicazione :

"Dogana/Douane/Zoll/Customs/Told". Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura o sul bollettino di spedizione pacco espresso nonché sul vagone quando si tratti di un carico completo e sul pacco o sui pacchi negli altri casi".

9. Appendice X

A. Modello I : Garanzia prestata globalmente per diverse operazioni di transito comunitario.

- a) L'intestazione del formulario è completata con le sigle "EC" e "EF"
- b) Il punto I.1 del formulario è sostituito dal testo seguente :

.../...

"1. Il (La) sottoscritto(a).....(1)
domiciliato (a).....(2)
si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di.....
a concorrenza di un importo massimo di.....nei confronti del Regno
del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Federale di Germania,
della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del
Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica
d'Austria (3), per tutte le somme di cui.....(4) è o
diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito prin-
cipale e addizionale che per gli accessori e spese, ad esclusione delle
pene pecunarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti
e tributi, dovuti in conseguenza di illeciti commessi nel corso o in
occasione di operazioni di transito comunitario effettuate dall'obbligato
principale."

c) Al punto I.4. i numeri posti prima delle linee punteggiate sono soppressi.

B. Modello II : garanzia prestata per una sola operazione di transito comunitario

a) L'intestazione del formulario è completata con le sigle "EC" e "EF"

b) Il punto I.1 del formulario è sostituito dal testo seguente

"1. Il (la) sottoscritto(a).....(1)
domiciliato(a) in.....(2)
si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di partenza di....
nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della
Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda,
della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno
dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
nonché nei confronti della Repubblica d'Austria . (3) per tutte le
somme di cui.....(4) è o diverrebbe debitore nei confronti di
detti Stati, sia per il debito principale e addizionale che per gli
accessori e spese, ad esclusione delle pene pecunarie, a titolo di dazi,
tasse, prelievi agricoli e altre diritti e tributi dovuti in conseguenza
di illeciti commessi nel corso o in occasione dell'operazione di transito
comunitario effettuata dall'obbligato principale, dall'ufficio di partenza
di.....all'ufficio di destinazione di....., e riguardante le merci

.../...

qui di seguito designate."

c) Al punto I.4 i numeri posti prima delle linee punteggiate sono soppressi.

C. Modello III : Sistema di garanzia forfettaria

a) L'intestazione del formulario è completata con le sigle "EC" e "EF".

b) Il punto I.1 del formulario è sostituito dal seguente testo :

"1. Il (la) sottoscritto (a).....(1)

domiciliato (a) in.....(2)

si costituisce garante in solido presso l'ufficio di garanzia di.....
nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica
federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, delle
Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi
Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei
confronti della Repubblica d'Austria per tutte le somme di cui un obbli-
gato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il
debito principale e addizionale, sia per gli accessori e spese, ad esclusione
delle pene pecunarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri
diritti e tributi, a seguito di illeciti commessi nel corso o in occasione
di operazioni di transito comunitario, per i quali il (la) sottoscritto(a)
ha consentito ad impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio
di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo massimo di
5.000 unità di conto per certificato."

c) Al punto I.4 i numeri posti prima delle linee punteggiate sono soppressi.

.../...

D. Modello IV - Certificato relativo alla garanzia

L'intestazione del formulario è completata con le sigle "EC" e "EF".

Articolo 2

Il paragrafo 1 dell'articolo 13 dell'Accordo è modificato come segue :

- a) Nel testo dell'appendice I, dopo le parole "articolo 41" sono inserite le parole "articolo 44, paragrafi 1 e 2" ;
- b) Nel testo dell'ultima frase sono inserite, dopo la cifra 41. le parole "44 paragrafi 1 e 2".

I Segretari

[H. DIEZLER K. FUCHS]

Fatto a Bruxelles, il 1^o gennaio 1974

Per la Commissione mista

Il Presidente

[K. PINGEL]

Dan-Air Skyways Ltd, London
 Donaldson International Airways, Gatwick Airport (London)
 East African Airways Corporation, Nairobi
 El Al Israel Airlines Ltd, Tel Aviv
 Elivie (Società Italiana Esercizio Elicotteri S.p.A.), Napoli
 Ethiopian Airlines S.C., Addis Abeba
 Fairflight (Charters) Ltd., Biggin Hill Airport (London)
 Finnair, Helsinki
 Garuda Indonesian Airways, Djakarta
 General Air GmbH KG, Hamburg
 Germanair Bedarfsfluffahrtgesellschaft mbH & Co. KG, Frankfurt (Main)
 Ghana Airways Corporation, Accra
 Humber Airways, Hull
 Iberia (Lineas Aéreas de España S.A.), Madrid
 Icelandair (Flugfelag Islands H.F.), Reykjavik
 IFG (Interregional-Fluggesellschaft mbH), Düsseldorf
 International Air Bahama (Air Bahama International), Nassau
 Intra Airways Ltd, Jersey
 Invicta Airways, Manston
 Iranair, Teheran
 Iraqi Airways, Bagdad
 JAL (Japan Air Lines Co. Ltd), Tokio
 JAT (Jugoslovenski Aerotransport), Beograd
 KLM (Royal Dutch Airlines), Amsterdam
 Kuwait Airways Corporation, Kuwait
 Laker Airways (Services) Ltd, Gatwick Airport (London)
 Libyan Arab Airlines, Tripoli
 Loftleidir H.F. (Icelandic Airlines), Reykjavik
 Loganair Ltd, Glasgow
 LOT-Polish Airlines, Warszawa
 LTU-Lufttransport-Unternehmen GmbH & Co. KG, Düsseldorf
 Lufthansa-German Airlines (Deutsche Lufthansa AG), Köln
 Luxair-Luxembourg Airlines, Luxembourg
 Malév (Hungarian Airlines), Budapest
 Martinair, Amsterdam
 MEA (Middle East Airlines Airliban S.A.L.), Beyrouth
 Monarch, Luton
 National Airlines Inc, Miami
 Nigeria Airways, Lagos
 NLM-Dutch Airlines, Amsterdam
 (Fred) Olsen, Oslo
 Olympic Airways, Athenai
 Ontario World Air, Toronto
 Pacific Western Airlines, Vancouver
 Pakistan International Airlines Corporation, Karachi
 Pan American World Airways Inc, New York
 Peters' Aviation, Norwich
 Quantas Airways Ltd, Sydney
 Rousseau Aviation, Dinard
 Royal Air Maroc, Casablanca
 Sabena (Belgian World Airlines), Bruxelles
 SAM (Società Aerea Mediterranea), Roma
 SAS (Scandinavian Airlines), Stockholm
 Saturn, Oakland
 Saudia (Saudi Arabian Airlines), Jeddah
 Seaboard World Airlines Inc, New York
 Seestern Spedition & Flugbetriebs AG, Düsseldorf
 Sierra Leone Airways, Freetown
 Singapore Airlines Ltd, Singapore
 South African Airways, Johannesburg
 Southern Air Transport, Miami
 South-West Aviation Ltd, Exeter
 Spantax SA, Madrid
 Strathallan, Perth
 Sudan Airways, Khartoum
 Swissair (Swiss Air Transport Company Ltd), Zürich
 Syrian Arab Airlines, Damascus

TAP — The Intercontinental Airline of Portugal, Lisboa
Tarom (Rumanian Air Transport), Bucuresti
THY — Turkish Airlines, Istanbul
Tradewinds, Gatwick Airport (London)
Transavia (Holland B.V.), Amsterdam
Trans-Mediterranean Airways S.A.L., Beyrouth
Transmeridian, Stansted Airport (London)
Trans-Union S.A., Paris
Tunis Air, Tunis
TWA (Trans World Airlines Inc), New York
United Arab Airlines, Heliopolis
UTA (Union de transports aériens), Paris
VARIG-Brazilian Airlines, Rio de Janeiro
VIASA (Venezolana Internacional de Aviación S.A.), Caracas
Zambia Airways Corporation, Lusaka

portante emendamento alle appendici dell'Accordo
(Distinte di carico)

LA COMMISSIONE MISTA,

visto l'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario firmato a Bruxelles il 30 novembre 1972, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, lettera a),

considerando che al 1° luglio 1973 la normativa in materia di transito comunitario che figura nelle appendici di detto Accordo ha subito delle modifiche nel senso che possono essere utilizzate, a determinate condizioni, delle distinte di carico come parte descrittiva delle dichiarazioni di transito comunitario;

considerando che le disposizioni relative all'utilizzazione di queste distinte di carico incideranno anche sul traffico delle merci con l'Austria e che, per conseguenza, esse devono essere prese in considerazione nel quadro dell'Accordo,

DECIDE :

Articolo 1

Il regolamento allegato alla presente decisione è aggiunto come appendice IIA all'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di Transito comunitario.

Articolo 2

Nei casi di cui all'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento allegato alla presente decisione, per i trasporti iniziati in Austria un riferimento ai numeri d'ordine delle distinte di carico relative alle merci di cui all'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (CEE) no 542/69 deve essere apposto nella casella "Designazione della merce" della lettera di vettura internazionale o sul bollettino di spedizione colli espressi internazionali.

I Segretari

Fatto a Bruxelles, il 1° gennaio 1974]

[H. DIEZLER K. FUCHS]

Per la Commissione Mista

Il Presidente

[K. PINGEL]

APPENDICE IIA

Regolamento relativo all'utilizzazione
delle distinte di carico come parte descrittiva
delle dichiarazioni di transito comunitario
- (CEE) n. 1461/73 del 16 maggio 1973

Articolo 1

1. Allorché una dichiarazione di transito comunitario deve essere fatta per una spedizione comportante più di due specie di merci, le indicazioni relative a queste ultime possono essere fornite su una o più distinte di carico, invece di essere riportate nei riquadri 30, 31, 35, 36 e 37 del modello T1 completato con uno o più modelli T1 bis, oppure del modello T2, completato con uno o più modelli T2 bis.

Allorché è fatto uso delle distinte di carico, i riquadri di cui trattasi dei modelli T1 o T2 sono sbarrati e tali modelli non possono essere completati con dei modelli T1 bis o T2 bis.

2. Per distinta di carico si intende ogni documento commerciale rispondente alle condizioni degli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
3. La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari della dichiarazione T1 o T2 della quale essa fa parte ed è firmata dalla persona che firma detta dichiarazione.
4. Quando più distinte sono allegate a uno stesso modello T1 o T2, esse devono portare un numero d'ordine attribuito dal principale obbligato; il numero delle distinte allegate è indicato nel riquadro 4 del suddetto modello.
5. Una dichiarazione fatta su un modello T1 o T2 completata con una o più distinte di carico rispondenti alle condizioni del presente regolamento vale, secondo i casi, dichiarazione T1 o T2.

.../...

6. Al momento della registrazione della dichiarazione, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione del modello T1 o T2 al quale essa si riferisce. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro che porti il nome dell'ufficio di registrazione, oppure a mano ma accompagnato dal timbro di detto ufficio. La firma di un funzionario dell'ufficio di registrazione è facoltativa.

Articolo 2

1. La distinta di carico è stabilita su un formulario basato sul modello che figura in allegato.

Questo formulario deve portare:

- a) l'intestazione "Distinta di carico"
- b) un riquadro di 70 x 55 mm, diviso in una parte superiore di 70 x 15 mm destinata a ricevere il riferimento al formulario T1 o T2 della quale la distinta di carico fa parte, e una parte inferiore di 70 x 40 mm destinata a ricevere le indicazioni citate all'articolo 1, paragrafo 6;
- c) nell'ordine seguente, delle colonne la cui intestazione è compilata come segue:
 - n. d'ordine
 - 30. Quantità, natura, marche e numeri dei colli,
 - 31. Designazione delle merci,
 - 35. Paese di provenienza,
 - 36. Peso lordo in kg,
 - riservato alla dogana.

Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne.

Tuttavia, la colonna intestata "riservato alla dogana" deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli altri spazi non previsti ai punti a) b) c) sopraindicati.

2. La carta da utilizzare è una carta incollata per scrittura, pesante almeno 40 grammi al m². Essa deve essere sufficientemente opaca in modo da evitare che le indicazioni che eventualmente figurano sulla parte posteriore diminuiscono la possibilità di leggere le indicazioni che si trovano su quella anteriore, la sua resistenza deve, normalmente, non consentire lacerazioni o sgualciture.
3. Il formato del modello è di 210 x 297 mm, salvo una tolleranza massima, per quanto concerne la lunghezza, di 5 mm in meno e di 8 mm in più.

Articolo 3

1. Può essere utilizzata come distinta di carico soltanto la parte anteriore del modello.
2. Il modello è stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale inizia l'operazione di transito comunitario. Le autorità competenti di uno Stato membro interessato all'operazione di transito comunitario possono chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.
3. Il modello deve essere compilato a macchina o in modo leggibile a mano; in quest'ultimo caso esso deve essere riempito con inchiostro e in stampatello. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modificazioni che vi devono essere apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se è il caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e vistata dalle autorità doganali.
4. Ogni merce indicata sulla distinta di carico deve essere preceduta da un numero d'ordine e, all'occorrenza, essere seguita dalle menzioni speciali previste dalla regolamentazione comunitaria, particolarmente in materia di politica agricola comune. Immediatamente sotto l'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

Articolo 4

1. Allorché è fatta applicazione del regolamento (CEE) n. 304/71 relativo alla semplificazione delle procedure del transito comunitario per le merci trasportate per ferrovia, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente regolamento si applicano alle distinte di carico che saranno eventualmente allegate alla lettera di vettura internazionale od al bollettino di spedizione colli espressi internazionali.

In questo caso il numero delle distinte allegate è indicato, secondo il caso, alla casella 32 della lettera di vettura internazionale o nella rubrica "documenti allegati per formalità di dogana e altre" del bollettino di spedizione colli espressi internazionali.

Inoltre, la distinta di carico deve portare, secondo il caso, il riferimento alla lettera di vettura internazionale alla quale essa è allegata ed il numero dell'etichetta di controllo di questa lettera di vettura, oppure il riferimento al bollettino di spedizione colli espressi internazionali al quale essa è allegata, con specificazione anche della stazione e della data di accettazione.

2. Per i trasporti iniziati all'interno della Comunità e concernenti contemporaneamente merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ed all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 542/69 le distinte di carico devono essere compilate separate ed un riferimento ai numeri d'ordine delle distinte relative alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento deve essere apposto, secondo il caso, nella casella "Designazione della merce" della lettera di vettura internazionale o sul bollettino di spedizione colli espressi internazionali.

Articolo 5

1. Le disposizioni del presente regolamento fanno salvi gli obblighi relativi alle formalità d'esportazione, di riesportazione, d'importazione e di reimportazione, nonché i relativi formulari.
2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1226/71 della Commissione, dell'11 giugno 1971, relativo alla semplificazione delle formalità da adempiere agli uffici di partenza e di destinazione per le merci trasportate vincolate alle procedure di transito comunitario.

DECISIONE n. 4/74 DELLA COMMISSIONE MISTA

relativa ai testi in lingua
danese e inglese dell'Accordo

LA COMMISSIONE MISTA,

visto l'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, firmato a Bruxelles il 30 novembre 1972, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, lettera b) ;

considerando che detto Accordo è stato redatto in lingua francese, italiana, olandese e tedesca ;

considerando che a seguito dell'ampiamiento della Comunità il campo d'applicazione dell'Accordo è stato esteso al Regno di Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;

considerando che è opportuno, per conseguenza, conferire ai testi in lingua danese e inglese dell'Accordo una base giuridica uguale a quella dei testi in lingua francese, italiana, olandese e tedesca,

DECIDE :

Articolo unico

I testi in lingua danese e inglese dell'Accordo firmato il 30 novembre 1972 che figurano in allegato alla presente decisione fanno fede nelle stesse condizioni dei testi in lingua francese, italiana, olandese e tedesca.

I Segretari

[H. DIEZLER K. FUCHS]

Fatto a Bruxelles, il 1^o gennaio 1974

Per la Commissione mista

Il Presidente

[K. PINGEL]